

COMUNE DI CASALGRANDE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E
LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

Art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2014, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni nella L. n. 114/2014.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

INDICE

Articolo 1. Oggetto del regolamento

Articolo 2. Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

Articolo 3. Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

Articolo 4. Conferimento degli incarichi di progettazione interna

Articolo 5. Ripartizione dell'incentivo

Articolo 6. Modalità di corresponsione dell'incentivo

Articolo 7. Termini temporali e penalità

Articolo 8. Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs.12/04/2006 n.163 (di seguito denominato semplicemente "codice"), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24-06-2014 n.90, convertito, con modificazioni, nella L.11-08-2014 n.114.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno:
 - responsabile del procedimento
 - progettisti
 - coordinatori della sicurezza
 - direzione lavori
 - collaudatorenonché dei loro collaboratori, così come identificato con atto formale redatto dal responsabile del procedimento.
3. Alla partecipazione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale, al momento non presente nella struttura organizzativa del comune di Casalgrande
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti i lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere. Per opere si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica tecnica,
5. rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132 comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
6. Restano esclusi i lavori di manutenzione, così qualificati ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), e relativi allegati.

Articolo 2 – Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene frazionata come segue:
 - In relazione all'entità dell'opera
 - 2,00% per importi a base di gara fino a 2.500.000,00 €
 - 1,80% per la quota parte di importo eccedente 2.500.000,00 € e fino a 5.000.000,00 €
 - 1,60% per la quota parte di importo eccedente 5.000.000,00 € e fino a 10.000.000,00 €
 - 1,40% per la quota parte di importo eccedente 10.000.000,00 € e fino a 25.000.000,00 €
 - 1,00% per la quota parte di importo eccedente 25.000.000,00 €
 - In relazione alla complessità
 - 100% della misura massima prevista per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri, recuperi edilizi e rifacimenti, manutenzioni straordinaria, adeguamenti normativi e sismici.

85% per progetti di interventi di recupero, restauro, ristrutturazione di opere puntualmente esistenti di ridotta progettazione.

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.

L'importo a base di calcolo da utilizzare per la quantificazione dell'incentivo è definito come somma delle seguenti voci:

- importo a base di gara delle opere o lavori pubblici eseguiti a cura degli uffici tecnici comunali;
- importo di eventuali somme a disposizione per lavori di completamento e accessori in economia non compresi nell'appalto che richiedono uno specifico apporto progettuale;
- importo di eventuali somme a disposizione previste dal quadro economico per acquisto di attrezzature, arredi, accessori, ecc. finalizzati alla funzionalità dell'opera e che richiedono uno specifico apporto progettuale.

Non concorrono alla definizione dell'importo a base di calcolo:

- le eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al progetto o all'esecuzione del lavoro;
- le somme a disposizione per IVA, arrotondamenti, imprevisti;
- le somme a disposizione per espropri e/o acquisizione di beni immobili;
- le somme destinate per l'acquisizione di beni mobili, ovvero per acquisto e posa in opera di beni mobili, nel caso tali attività non richiedano apporto progettuale.

4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Articolo 3 – Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo nelle percentuali indicate:
 - Il responsabile unico del procedimento
 - Il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati
 - Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
 - Il personale tecnico incaricato della direzione lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
 - Il personale tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione
 - I collaboratori (tecnici ed amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile unico del procedimento, nonché alla redazione del progetto,

del piano della sicurezza, alla direzione lavori e alla relativa contabilizzazione

- Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazione e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Articolo 4 – Conferimento degli incarichi di progettazione interna

1. L'affidamento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ovvero del Responsabile del settore Urbanistica, garantendo un'opportuna rotazione del personale.
2. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, affiderà l'incarico di Responsabile unico del procedimento esclusivamente ad un tecnico dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalla normativa vigente, da un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del Responsabile del Procedimento, l'elenco dei nominativi del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quelli che concorrono/partecipano a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. L'incarico di progettazione interna può essere assegnato al personale interno laureato iscritto regolarmente ai vari ordini professionali oppure ai dipendenti diplomati che hanno maturato almeno 5 anni di esperienza all'interno degli enti pubblici con mansioni tecniche.

Articolo – 5 Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma1, del presente regolamento, destinata alle prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:

Funzione	Aliquota fase di progettazione	Aliquota fase di esecuzione	Aliquota totale
Responsabile unico del procedimento	7.00	7.00	14.00
Supporto amministrativo	5.00	5.00	10.00
Progettazione preliminare	6.00	0.00	6.00
Progettazione definitiva	20.00	0.00	20.00
Progettazione esecutiva	15.00	0.00	15.00
Direzione dei lavori	0.00	22.00	22.00
Coordinamento sicurezza	3.00	7.00	10.00

Collaudo/Regolare esecuzione	0.00	3.00	3.00
Totali	58.00	42.00	100.00

Nel caso in cui una o più delle prestazioni parziali elencate nelle tabelle non siano svolte in relazione alla particolare tipologia o all'importo del lavoro, la corrispondente aliquota è da considerare nulla e quindi non costituisce parte dell'incentivo totale ed andrà intesa come somma in economia.

Nel caso in cui una o più delle prestazioni parziali elencate nella tabella siano completamente svolte da personale esterno all'Amministrazione, la corrispondente aliquota di incentivo viene ridotta del suo 75%, riconoscendo in tal modo il 25% residuale alla struttura interna dell'Ente, in considerazione dei compiti necessariamente espletati dagli uffici dell'Amministrazione quali: la verifica e la validazione dei progetti, l'aggiornamento e/o la predisposizione dei capitolati d'appalto, l'integrazione dei documenti progettuali con elaborati tecnici e/o amministrativi necessari per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri e nullaosta e per la cantierabilità dell'intervento, per le attività di coordinamento, controllo e supporto dei professionisti esterni.

Nel caso in cui una o più delle prestazioni parziali elencate nella tabella siano parzialmente svolte da personale esterno all'Amministrazione, verrà riconosciuto un incentivo al personale interno all'ente proporzionale ai compiti espletati.

Gli interventi attuati mediante global service non vengono intesi come interventi soggetti a progettazione ed alla successiva liquidazione di incentivo.

In riferimento agli interventi di project financing, viene riconosciuta una quota di incentivo calcolata come da tabella in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna, considerando nulla la quota di incentivo relativa alle attività esternalizzate.

L'incentivo riconosciuto per lo svolgimento dell'attività di responsabile unico del procedimento, individuato nella tabella, sarà assegnato, per la quota massima del 30%, agli eventuali collaboratori tecnico-amministrativi di supporto.

Articolo – 6 Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività di manutenzione ordinaria o priva di progettazione specialistica, nonché dell'effettivo rispetto in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi, dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'ufficio tecnico, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
2. Nel caso in cui il Responsabile dell'ufficio tecnico fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dell'incentivo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, viene disposta dal Segretario Comunale.
3. Gli incentivi relativi alla progettazione potranno essere liquidati all'atto di aggiudicazione dei lavori, mentre gli incentivi relativi alla fase di esecuzione

dell'opera verranno liquidati all'atto di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo.

4. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo – 7 Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in base ai diversi livelli di progettazione preliminare-definito-esecutivo.
2. I termini per la direzione lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori.
3. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti 141 del codice e delle relative norme regolamentari.
4. I termini della progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
5. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Qualora durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lettera c) del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo, ove già corrisposto, l'ente procederà al recupero delle somme erogate.
7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

Articolo – 8 Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex.art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.163/2006) e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale approvato con delibera di giunta n. 14 del 20-01-2004.
2. Il presente regolamento si applica invece agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 ed entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.